

Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 29-2949

**Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alle modifiche al Programma d'Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Piemonte. Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

La Regione Piemonte ha avviato le procedure di modifica del Programma d'Azione Nitrati, parte integrante del regolamento regionale 10/R/2007, secondo quanto previsto dalla direttiva nitrati 91/676/CEE, ai sensi del d.lgs. 152/2006, del d.m. 7 aprile 2006 e della l.r. 61/2000; la proposta di modifica rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e, pertanto, è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le modalità operative previste dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS (d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12- 8931).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r., è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano che si avvale per la relativa istruttoria dell'Organo tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998, secondo quanto disposto dall'atto di indirizzo regionale citato; la responsabilità del procedimento amministrativo di VAS, trattandosi di piano di rilevanza regionale, risulta, nello specifico, incardinata presso il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

La fase di specificazione della procedura di VAS del Programma d'Azione per le zone vulnerabili da Nitrati 2015 –2019 è stata avviata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. 152/2006, dagli allora competenti Settori regionali Tutela qualitativa e quantitativa delle acque e Produzioni zootecniche, con nota prot. n. 14822 del 12 maggio 2015; sulla base delle osservazioni e dei contributi ricevuti nella fase di specificazione, la Regione Piemonte ha, quindi, elaborato il Rapporto Ambientale ed ha provveduto all'integrazione della componente ambientale nei documenti di Piano in corso di elaborazione.

Ai fini della partecipazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale gli elaborati di Programma, il Rapporto Ambientale e relativa sintesi non tecnica sono stati pubblicati sul sito della Regione Piemonte e resi disponibili per la consultazione per un periodo di 60 giorni consecutivi a decorrere dal 12 novembre 2015, data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul Bollettino Ufficiale n. 45.

L'Autorità Proponente, di concerto con l'Autorità Competente, ha individuato e opportunamente consultato, quali soggetti con competenze ambientali interessati al procedimento di VAS, le Regioni confinanti Lombardia, Valle d'Aosta e Liguria, le Province piemontesi e la Città metropolitana di Torino, l'Autorità di Bacino del fiume Po, l'ARPA Piemonte, gli Enti Parco il cui territorio comprende zone qualificate come vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN).

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere motivato in merito alla sostenibilità ambientale della proposta di rinnovo del Programma in oggetto, è stato attivato l'Organo tecnico regionale per la VAS, individuando le Direzioni regionali *Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Competitività del sistema regionale e Opere pubbliche, difesa suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica* quali strutture regionali interessate all'istruttoria, con il supporto dell'ARPA Piemonte.

L'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, i cui esiti sono dettagliatamente descritti nella Relazione di cui all'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, ha evidenziato le principali criticità e i punti di forza ambientali della proposta di modifica del Programma d'Azione in oggetto, formulando indicazioni tecniche ed operative per ulteriori approfondimenti valutativi e

per l'organizzazione del Programma medesimo, al fine di prevenire e mitigare i potenziali effetti negativi sull'ambiente o valorizzare gli effetti positivi attesi.

Conseguentemente, si ritiene necessario che nella fase di revisione del Programma in oggetto, prevista dal comma 2 dell'articolo 15 del d.lgs. 152/2006, l'Autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provveda a predisporre modifiche e integrazioni del Programma medesimo finalizzate a prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione dello stesso potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio paesaggistico, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata.

Tutto ciò premesso;

vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

vista la legge regionale 40/1998;

vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931, recante primi indirizzi operativi in materia di VAS;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

– di esprimere, relativamente alle modifiche al Programma d'Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Piemonte, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, con le indicazioni e raccomandazioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato A);

– di ritenere opportuno che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e di migliorare i profili di sostenibilità ambientale del Programma in oggetto, in sede di revisione del medesimo ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, provveda, in particolare, a:

- inserire nel Regolamento 10/R/2007 le indicazioni riportate nel paragrafo: “*Osservazioni su obiettivi specifici e azioni*” della sopra citata relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, inerenti specifici articoli del Regolamento stesso nonché lo stoccaggio extra aziendale e la gestione concordata degli effluenti extra zootecnici;
- prevedere interventi di mitigazione degli impatti delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività zootecniche, soprattutto in termini d'introduzione di misure specifiche quali la copertura delle strutture di stoccaggio e/o l'utilizzo di sistemi di distribuzione caratterizzati da minori fattori di emissione;
- introdurre misure specifiche di mitigazione per ridurre l'interferenza con la componente scenico-percettiva del paesaggio interessato, coerenti con le prescrizioni dettate dal nuovo Piano Paesaggistico regionale;
- definire specifici report per il monitoraggio, strutturati come indicato nel paragrafo: “*Il piano di monitoraggio ambientale*” della relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, di cui all'Allegato A al presente provvedimento;

- di trasmettere al Settore Tutela delle Acque della direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio ed al Settore Produzioni agricole e Zootecniche della direzione Agricoltura, il presente parere per il seguito di competenza;
- di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati e sia disposta la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alle modifiche al Programma d'Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Piemonte. Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

## ALLEGATO A

### RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE

#### *Premessa*

La presente relazione costituisce il contributo dell'Organo tecnico regionale (OTR) per la fase di valutazione della procedura di VAS del Programma d'azione (PdA) per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola della Regione Piemonte, effettuata ai sensi del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità operative previste dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS, d.g.r. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (DGR VAS).

Secondo quanto previsto dalla suddetta DGR VAS, l'OTR, costituito per la valutazione ambientale del PdA, è formato dal Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, Nucleo centrale dell'OTR e struttura responsabile di procedimento, e dalle Direzioni regionali interessate: Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Competitività del Sistema regionale, Sanità, Agricoltura, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica con il supporto dell'Arpa Piemonte. Le osservazioni ed indicazioni riportate nel seguente documento sono indirizzate ad orientare e supportare le ulteriori fasi di attuazione del Piano.

L'Autorità Proponente, ossia il soggetto che elabora il Programma da sottoporre a VAS, è individuata sempre nella Regione Piemonte, ed in particolare nel Settore Produzioni Zootecniche della Direzione Agricoltura e nel Settore Tutela delle Acque della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

L'Autorità Proponente, di concerto con l'Autorità Competente, ha individuato i soggetti con competenze ambientali interessati al procedimento di VAS: le regioni Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, le Province e Città metropolitane (Servizi/Settori Ambiente e Agricoltura) del Piemonte, l'Autorità di Bacino del fiume Po (AdB Po), l'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA), gli Enti Parco attivi sul territorio piemontese designato come ZVN.

#### *Riferimenti normativi*

Sul territorio della Regione Piemonte vige un Programma d'azione (PdA) per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola. Il PdA è parte integrante del regolamento regionale recante disposizioni generali per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari.

Il PdA si applica obbligatoriamente alle seguenti aree, designate Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN):

- le zone designate dal regolamento reg. 23 ottobre 2002, n° 9/R, così come parzialmente modificate dal regolamento reg. 15 marzo 2004, n° 2/R;

- le Fasce fluviali A e B, così come individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico e designate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) del Piemonte;
- le zone di ulteriore designazione di cui al regolamento reg. 28 dicembre 2007, n° 12/R;

Nelle medesime aree, per le sole aziende che rispettino i criteri di ammissibilità previsti dalla Decisione comunitaria, è possibile aderire alla deroga; l'adesione è volontaria e ha validità annuale.

#### *Sintesi degli obiettivi del Programma*

Il PdA ha come principale obiettivo la tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, con particolare riguardo alla salvaguardia di quelle ad uso idropotabile. La concentrazione massima ammissibile di nitrati è pari a 50 mg per litro di acqua, così come previsto dalla normativa europea e nazionale. Tale obiettivo viene perseguito disciplinando, nelle zone designate come vulnerabili ai nitrati di origine agricola, le modalità di stoccaggio, gestione ed utilizzazione agronomica degli effluenti di origine zootecnica, in particolare ponendo un limite massimo all'apporto in campo di azoto di origine zootecnica, pari a 170 kg/ha all'anno, e più in generale definendo i criteri per la fertilizzazione delle colture.

#### *Modalità procedurali e partecipazione; elenco delle osservazioni pervenute*

Ai fini della partecipazione del pubblico e della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale gli elaborati di Programma, il Rapporto Ambientale (di seguito RA) e la relativa Sintesi non tecnica sono stati messi a disposizione sui siti web della Regione Piemonte oltre che presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti, per un periodo di 60 giorni consecutivi a decorrere dal 11 novembre 2015, data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Sono pervenute osservazioni dalla Provincia di Cuneo (prot. in entrata 122025 del 28.12.2015), dalla Regione Valle d'Aosta (prot. in entrata 8476/PVA del 6.11.2015) e da Coldiretti (prot. in entrata 368 del 22.12.2015)

#### *I contenuti del Rapporto Ambientale*

Il RA così come predisposto dall'Autorità proponente, risulta conforme rispetto a quanto previsto dall'All. VI del d.lgs. 152/2006. In particolare la presentazione del "Rapporto finale del monitoraggio ambientale del Programma d'azione 2012-2015", contestuale alla pubblicazione del rapporto preliminare, ha consentito lo sviluppo sia di un'analisi della passata programmazione, sia di avere dei dati aggiornati per il RA.

#### *Osservazioni sugli esiti dell'analisi del contesto ambientale*

La VAS in oggetto potrebbe essere l'occasione propizia per affrontare la situazione di alcune aziende che, pur essendo ormai ampiamente scaduto il termine previsto per gli adeguamenti (fissato al 31.12.2010), si ritrovano ancora in situazioni di carenza rispetto alle disposizioni impartite dal Regolamento stesso, con particolare riferimento alla dotazione di adeguate strutture di stoccaggio e/o di superfici disponibili per l'utilizzo agronomico. Ciò si può evidenziare anche dalla consultazione dell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte e dall'esito dei controlli aziendali effettuati ai sensi del Regolamento 10/R/2007.

Detti strumenti, oltre a fornire la situazione delle singole aziende, dovrebbero, laddove si evidenzino situazioni di inadempienza rispetto al regolamento, generare anche un blocco informatico delle procedure o domande di erogazione di contributi, per questo si evidenzia la necessità di adeguare il sistema informativo ad oggi disponibile.

L'attuale mancanza di "anomalie bloccanti" concorre alla convalida sull'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte di comunicazioni evidenzianti carenze di strutture di stoccaggio o di terreni disponibili per l'applicazione degli effluenti zootecnici, nonché recanti terreni in asservimento che risultano in uso agronomico a più aziende.

#### *Osservazioni sugli esiti della Valutazione di incidenza*

Dall'analisi della documentazione presentata non si rilevano specifiche criticità per le specie e gli habitat d'interesse comunitario, tutelati dai SIC e dalle ZPS della Regione Piemonte, derivanti dall'attuazione del Programma d'Azione per le Zone vulnerabili da nitrati 2015-2019 rispetto al precedente Programma 2011-2015, in considerazione del fatto che non sono stati apportati cambiamenti ai confini delle ZVN (Zone Vulnerabili da Nitrati)

Si ritiene, comunque, opportuno segnalare che in tutti i siti della Rete Natura 2000 del Piemonte sono vigenti le "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con la d.g.r. 54-7409 del 7.04.2014 e modificate con la d.g.r. 22-368 del 29.09.2014 (reperibili all'indirizzo "<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html>") e che, pertanto, le azioni previste dal Programma che ricadono all'interno di Siti d'Importanza Comunitaria e di Zone di Protezione Speciale dovranno essere attuate in conformità con tali disposti.

### *Paesaggio*

In relazione alla tematica del paesaggio, pur tenendo conto che le modifiche proposte al PdA, oggetto della presente VAS, riguardano aspetti di tipo gestionale, si ritiene necessario richiedere che vengano tenute nella giusta considerazione le misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico di eventuali nuove strutture o ampliamento di altre già esistenti.

Si rinnova, pertanto, quanto già richiesto in fase di specificazione riguardo alla necessità di prevedere interventi di mitigazione delle opere di stoccaggio per quanto riguarda le modalità tecniche-operative di realizzazione delle strutture stesse, valutando attentamente l'interferenza con la componente scenico-percettiva del paesaggio interessato al fine di garantire la qualità paesaggistica. Tali misure di mitigazione dovranno essere coerenti con le prescrizioni dettate dal nuovo Piano Paesaggistico.

Più in generale, si evidenzia nuovamente l'opportunità di correlare tra gli obiettivi del Programma e gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale approvato con d.c.r. n. 122-29783 del 21 luglio 2011 e del Piano Paesaggistico Regionale adottato nuovamente con d.g.r. 20-1442 del 18 maggio 2015 (analisi di coerenza esterna).

### *Osservazioni su obiettivi specifici e azioni*

Con riferimento al Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R ed alle modifiche proposte, si ritiene necessario rivalutare l'art. 1, comma 4, in relazione al fatto che l'attuale formulazione non chiarisce la disciplina da applicare alle aziende che, pur producendo un quantitativo di azoto al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 chilogrammi, ne gestiscono - in realtà - quantitativi superiori, in conseguenza di acquisizioni di materiali prodotti da altre aziende. A tal proposito, occorrerebbe riferirsi all'azoto "gestito" anziché a quello "prodotto". Quindi, nell'art. 1 comma 4, invece di allevamenti e azoto al campo prodotto, si dovrebbe scrivere: "aziende che gestiscono un quantitativo di azoto zootecnico o da digestato al campo inferiore o uguale a 1000 kg/anno . Dove per azoto al campo gestito si intende la somma dell'azoto al campo prodotto dall'azienda e l'azoto al campo acquisito da terzi". Mentre nell'art. 3, sarebbe più opportuno scrivere: "Sono esonerate le aziende che gestiscono un quantitativo di azoto al campo inferiore o uguale a 1000 kg/anno".

L'attuale formulazione del menzionato art. 1, comma 4 può lasciare adito ad incertezze interpretative circa l'ambito di applicazione, non essendo chiaramente indicato se debba essere considerata operante in riferimento ai soli terreni non designati ZVN (quindi, indipendentemente dalle caratteristiche aziendali dei soggetti esercenti le operazioni in questione), ovvero alle sole aziende non rientranti nella definizione di "azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati" (quindi, indipendentemente dai terreni sui quali sono effettuate le operazioni medesime).

Si formulano, inoltre, le seguenti proposte, suddivise per argomenti.

- In merito a quanto disposto nell'art. 11 inerente il tempo di accumulo dei letami, si ritiene che vada applicato, anche quando i quantitativi in gioco sono ridotti, onde evitare - anche in riferimento a pratiche di accumulo in campo, come per le attività di distribuzione - situazioni di rischio di rilasci inquinanti in acque superficiali, lisciviazioni in falda ovvero altre problematiche

connesse con modalità non adeguate di conduzione dei cumuli stessi, così come già previsto agli articoli 7, 8 e 14 relativi ai divieti.

- In riferimento a quanto previsto dall'art. 13 inerente la scelta delle tecniche di distribuzione dei letami, si propone che, per il suo carattere di tutela generale, potrebbe essere utilmente esteso alla totalità delle aziende e delle operazioni di distribuzione di effluenti zootecnici, acque reflue, digestati e materiali assimilati così come già previsto agli articoli 7, 8 e 14 relativi ai divieti. La recente nota prot. n. 20299/A1701A del 17.12.2015, infatti, non pare risolutiva, essendo peraltro formulata in riferimento ad un "territorio montano" che non trova puntuale riscontro nel Regolamento.
- Al fine di rafforzare il ruolo del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), sarebbe opportuno introdurre una specifica disciplina che concorra a conferirgli la valenza di un vero e proprio piano di concimazione, e non soltanto di un mero atto formale. A tale scopo, nell'ambito dell'art. 4 potrebbe essere introdotto il principio di redazione del PUA in via preventiva rispetto alle operazioni di utilizzo agronomico degli effluenti, in occasione della prima presentazione della comunicazione di cui all'art. 3, ovvero al superamento delle soglie di assoggettamento all'obbligo di presentazione, ovvero ancora in occasione del rinnovo quinquennale.
- Si ritiene opportuno venga introdotto l'obbligo di conservazione del Registro delle Fertilizzazioni (Cfr. art. 5 ed Allegato III) presso la sede aziendale, almeno per le aziende soggette alla presentazione del PUA in forma completa, per dare allo strumento un ruolo reale. Si evidenzia infatti, che nel periodo di attuazione del Regolamento 10/R e s.m.i., in occasione dei controlli, si è constatato che il Registro delle Fertilizzazioni in diversi casi era conservato presso consulenti e associazioni di categoria, lo strumento non veniva quindi usato nel modo previsto, ovvero la registrazione puntuale delle fertilizzazioni.
- Dal momento che il Regolamento 10/R/2007, per quanto attiene lo stoccaggio extra-aziendale, contempla la possibilità che le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e applicazione al terreno siano suddivise fra più soggetti, alcuni operatori del settore hanno deciso di ricorrere a stoccaggi extra-aziendali di liquami, talvolta avvalendosi di vasche in condivisione tra più aziende. Nel merito, il Dipartimento di Prevenzione ASL CN1 - interpellato per quanto di competenza - ha espresso forti perplessità. Al riguardo, pertanto, potrebbe essere opportuno introdurre, all'interno del Regolamento 10/R/2007 precise limitazioni alle operazioni di stoccaggio extra-aziendale nonché, in particolare, all'utilizzo di contenitori di stoccaggio in condivisione tra più aziende (ad esempio, negli articoli 12, 18 e 24).
- Per quanto attiene la gestione consorziata degli effluenti zootecnici e impianti di codigestione, si ritiene opportuno prevedere misure che contrastino la realizzazione di nuovi allevamenti ovvero l'ampliamento di allevamenti esistenti in carenza di strutture di stoccaggio di pronta e certa disponibilità. A tal fine, potrebbe essere utile che la nuova formulazione della disciplina in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici precisi che, per i nuovi allevamenti o per gli ampliamenti di quelli esistenti, debba essere sempre ed obbligatoriamente prevista una dotazione di strutture di stoccaggio, nel medesimo sito delle strutture di stabulazione, tale da assicurare il rispetto delle capacità minime di stoccaggio - nell'ipotesi della piena saturazione della potenzialità di allevamento - indipendentemente dal ricorso ad operazioni di cessione.
- In riferimento alle caratteristiche dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili ed, in particolare, al caso di contenitori in terra (art. 12, comma 5), nel corso di alcune istruttorie tecniche inerenti l'autorizzazione integrata ambientale si sono riscontrate difficoltà interpretative riguardo alla funzione ed alla modalità di realizzazione del "fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante". Al proposito, potrebbe risultare utile sostituire o abbinare a tale prescrizione la realizzazione di opportuni piezometri di controllo dell'acquifero sottostante, in analogia a quanto effettuato, sull'argomento, dal regolamento regionale del Veneto.

In considerazione di quanto riportato nel RA per i digestati, definiti "maggiormente a rischio di perdita nell'ambiente, qualora siano distribuiti in campo con modalità non idonee", parrebbe appropriato stabilire, per l'applicazione di tali materiali, di sistemi di distribuzione MTD, preferibilmente interratori ma comunque con esclusione dei piatti deviatori, anche se a bassa

pressione; tali disposizioni potrebbero essere inserite nell'ambito, ad esempio, dell'art. 20-bis o 20-sexies.

Si evidenzia l'opportunità di coordinare le modifiche al Regolamento 10/R/2007 con la normativa in materia di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione. Il Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati, infatti, prevede, tra l'altro, specifici divieti di utilizzazione dei fanghi, ma con una disciplina parzialmente difforme da quella discendente dalle norme e dai regolamenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, di cui al d.lgs. 99/1992. Al proposito si fornisce, in allegato (Allegato B), un prospetto riepilogativo dei divieti attualmente vigenti sull'applicazione al terreno dei fanghi di depurazione, dal quale si possono evincere le differenti disposizioni introdotte dal d.p.g.r. 29 ottobre 2007, n. 10/R rispetto alle norme tecniche a suo tempo impartite dalla Regione per il recupero agronomico dei fanghi di depurazione. In particolare, si rileva come il Regolamento 10/R/2007 stabilisca limitazioni all'utilizzo dei fanghi di depurazione soltanto nelle zone vulnerabili ai nitrati. Inoltre, allo stato attuale, sebbene sottoposti ad alcune disposizioni del d.p.g.r. 29 ottobre 2007, n. 10/R, i fanghi di depurazione non sono equiparati agli effluenti zootecnici in quanto ad informazioni reperibili e controlli effettuabili tramite l'Anagrafe Agricola Unica.

Al punto 4 dell'Allegato VII, laddove viene stabilito che "L'utilizzo agronomico del digestato in forma non palabile avviene, in zona non vulnerabile, nel rispetto dei criteri e vincoli di cui all'articolo 8. In zona vulnerabile, fermo restando un divieto allo spandimento invernale dal 1° novembre al 28 febbraio compresi, l'utilizzo agronomico avviene nel rispetto dei criteri e vincoli di cui all'articolo 23", potrebbe essere opportuno, per chiarezza e coerenza interna inserire, altresì, un rimando al rispetto dei criteri e dei vincoli di cui agli articoli 25 e 26.

Con l'inserimento del digestato nella disciplina impartita dal Regolamento 10/R/2007, si rende necessario fare in modo che i dati caricati e consultabili tramite l'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte consentano di effettuare le verifiche di conformità rispetto all'adeguatezza delle strutture di stoccaggio ed alle dosi massime di nutrienti applicati al terreno. A tale proposito, si reputa doveroso il superamento della situazione venutasi a creare con il calcolo, da parte dello strumento informativo, di valori non significativi, ed il conseguente rimando ad un campo note esplicative che, tuttavia, non assicura l'effettuazione dei suddetti controlli in automatico.

Alcuni operatori del settore hanno segnalato presunte sovrastime da parte dei coefficienti tabellari riportati nell'Allegato I al Regolamento stesso, con particolare riferimento alle quantità di reflui zootecnici non palabili prodotti negli allevamenti di suini, soprattutto in presenza di pavimenti pieni o parzialmente fessurati. In proposito, si segnala l'opportunità di proseguire nell'attività di monitoraggio e verifica dell'adeguatezza dei dati contenuti in dette tabelle, anche in seguito al progresso tecnico nelle apparecchiature e nelle modalità di conduzione degli allevamenti.

#### *Misure di mitigazione e compensazione individuate*

In relazione alle criticità circa le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività zootecniche ed, in particolare, alle emissioni di ammoniaca, potrebbe essere opportuno valutare la progressiva imposizione di misure di adeguamento delle strutture di stabulazione di più datata realizzazione, non rispondenti alle MTD, ovvero - per consentire la prosecuzione nell'esercizio di tali strutture di stabulazione non MTD - l'obbligo d'introduzione di misure di compensazione quali la copertura delle strutture di stoccaggio e/o l'utilizzo di sistemi di distribuzione caratterizzati da minori fattori di emissione (es. interratori). Un tale percorso di adeguamento potrebbe essere delineato, in prima istanza, alle aziende classificabili come "ricadenti in ZVN", in modo da contemperare l'intervento a favore della qualità dell'aria con la disciplina di salvaguardia delle acque sotterranee.

#### *Il Programma di monitoraggio*

Il programma di monitoraggio è stato predisposto anche sulla base dei risultati del monitoraggio del precedente periodo di programmazione del 2011 e si configura, quindi, come un "aggiornamento" del precedente dagli esiti del quale sono state desunte indicazioni in merito alla rilevanza o meno dei singoli ambiti di monitoraggio, nonché al rapporto costo/efficacia di specifici indicatori adottati.

Alcuni indicatori sono stati, infatti, potenziati (es. Utilizzo agronomico dei digestati), altri sono stati rimodulati (es. Indicatori della componente ambientale Risorse idriche), altri ancora sono stati abbandonati perché non sono risultati adatti all'analisi degli impatti oggetto di valutazione (es. indicatore FBI per Natura e Biodiversità, indicatore Evenness per il Paesaggio).

Tra gli indicatori ritenuti d'interesse, si riterrebbe opportuno inserire, altresì, indici di verifica di conformità alla disciplina, in seguito ai controlli messi a punto dalle Autorità competenti.

Per quanto riguarda il report di monitoraggio, si ribadisce quanto già precedentemente accennato in merito alla particolare rilevanza che questo specifico documento ha avuto per lo sviluppo di questo seconda procedura di VAS e si fornisce di seguito una proposta di indice strutturato per una redazione del report ancora più efficace:

1. Breve sintesi delle modifiche apportate al PdA
2. Obiettivi generali e specifici
3. Obiettivi a carattere ambientale
4. Rendicontazione effetti/obiettivi ambientali
  - 4.1 Verifica del popolamento degli indicatori del Programma di Monitoraggio Ambientale
  - 4.2 Distribuzione spaziale degli effetti attesi in relazione alle trasformazioni previste
  - 4.3 Analisi di eventuali effetti inattesi
  - 4.4 Verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi ambientali di riferimento
    - 4.4.1 Analisi quali/quantitativa degli indicatori rispetto agli eventuali target di riferimento
    - 4.4.2 Analisi previsionali e statistiche sull'andamento degli indicatori
5. Analisi previsionale sull'andamento del Programma
6. Conclusioni valutative
7. Individuazione di possibili azioni retroattive

#### *Dichiarazione di sintesi*

Come già evidenziato in fase di specificazione, si ricorda che le Direzioni Ambiente, Governo e Tutela del territorio ed Agricoltura, ai fini dell'approvazione del Programma, dovranno redigere una Dichiarazione di Sintesi che evidenzia e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Programma.

Le informazioni da fornire in questo documento dovrebbero essere strutturate in relazione alle varie fasi della procedura di VAS (scoping, valutazione e definizione del parere motivato) e contenere dei riferimenti ai soggetti coinvolti ed ai pareri ricevuti.

La Dichiarazione di Sintesi dovrebbe contenere informazioni che illustrino in che modo le considerazioni ambientali sono state prese in considerazione nel Programma e come si è tenuto conto del RA e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili individuate.

#### *Esiti della valutazione e conclusioni*

Sulla base dell'istruttoria tecnica svolta e con riferimento alle osservazioni pervenute da parte dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico, si ritiene che nella elaborazione del programma siano stati tenuti in considerazione gli aspetti ambientali, sia in termini dei possibili effetti sull'ambiente che in termini di obiettivi ambientali da integrare nel programma.

Si ritiene, tuttavia, che ai fini della sostenibilità ambientale del programma sia necessario tenere conto delle seguenti indicazioni e raccomandazioni:

- inserire nel Regolamento 10/R/2007 le indicazioni riportate nel paragrafo "Osservazioni su obiettivi specifici e azioni" in merito ad alcuni specifici articoli del Regolamento stesso, nonché allo stoccaggio extra aziendale ed alla gestione concordata degli effluenti extra zootecnici;

- prevedere interventi di mitigazione degli impatti delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività zootecniche, soprattutto in termini d'introduzione di misure specifiche quali la copertura delle strutture di stoccaggio e/o l'utilizzo di sistemi di distribuzione caratterizzati da minori fattori di emissione;
- introdurre misure specifiche di mitigazione per ridurre l'interferenza con la componente scenico-percettiva del paesaggio interessato, che siano coerenti con le prescrizioni dettate dal nuovo Piano Paesaggistico;
- definire specifici report per il monitoraggio, strutturati facendo riferimento a quanto indicato nel paragrafo inerente il *piano di monitoraggio ambientale*.

Si richiama, in conclusione, la necessità di dare riscontro nella dichiarazione di sintesi, prevista dall'art. 17, comma 1, lettera b del d.lgs 152/2006 a tutte le indicazioni raccomandazioni e osservazioni generali, contenute nella presente relazione istruttoria.

## ALLEGATO B

### Divieti di applicazione dei fanghi di depurazione

d.g.r. 34-8488 del 6.05.1996 Allegato 5.B - (limitazioni valide ovunque)	d.p.g.r. 29 ottobre 2007, n. 10/R (limitazioni valide solo nelle zone vulnerabili ai nitrati)
<p>- va vietata l'applicazione dei fanghi ai terreni:</p> <p>a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con frane in atto;</p> <p>b) con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;</p> <p>c) con pH minore di 5;</p> <p>d) con c.s.c. minore di 8 meq/100 g;</p> <p>e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;</p> <p>f) destinati all'orticoltura o alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;</p> <p>g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;</p> <p>h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;</p> <p>i) a distanza inferiore a m 150 da laghi e/o corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 mc/sec;</p> <p>j) nelle vicinanze di strade statali e/o provinciali per una distanza di 50 m dal ciglio delle stesse e nelle vicinanze di abitazioni anche sparse di qualsiasi tipo per un raggio di m 80 dalle abitazioni stesse, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento; tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole, in funzione delle modalità di spandimento;</p> <p>k) nelle zone dove le falde superficiali interessano lo strato superficiale del terreno e, comunque, ove la superficie libera della falda idrica superficiale disti meno di m 1,5 dal piano di campagna;</p> <p>l) nelle zone di rispetto dei pozzi di captazione delle acque a scopo potabile, per una distanza dal pozzo di m 200;</p>	<p>Art. 23.</p> <p>(Divieti di utilizzazione dei liquami e dei fanghi)</p> <p>1. L'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi è vietata:</p> <p>a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;</p> <p>b) nei boschi;</p> <p>c) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;</p> <p>d) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;</p> <p>e) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:</p> <p>1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;</p> <p>2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.</p> <p>f) in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:</p> <p>1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;</p> <p>2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interrimento;</p> <p>g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;</p> <p>h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;</p> <p>i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;</p> <p>j) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;</p> <p>k) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;</p>

l) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

m) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.

2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c) e d), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, di larghezza corrispondente a quelle indicate all'articolo 22, comma 1, lettere c), d) ed e); è altresì raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.

3. L'utilizzo dei liquami e dei fanghi è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento; tale limite può essere incrementato, comunque non oltre il 20 per cento, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento e almeno nel rispetto delle seguenti prescrizioni volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:

a) dosi di liquami e di fanghi frazionate in più applicazioni;

b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le dodici ore sui seminativi in prearatura;

c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;

d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.